

STATUTO

SARONNO SERVIZI SPA

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni, in house, a capitale interamente pubblico, in ogni caso riservato a Enti Locali o ad altri enti pubblici, denominata "SARONNO SERVIZI S.p.A." ai sensi dell'art. 17 comma 51 della Legge 127/1997 e dell'art.115 del Dlgs. 267/2000.

La società è costituita ai sensi degli artt. 2325 C.C. e seguenti e dell'art. 22 lettera e) della legge 142/90 dal Comune di Saronno con atto unilaterale ed è il risultato della trasformazione dell'azienda speciale del Comune di Saronno "Azienda Speciale Multifunzione Saronno Servizi".

La "SARONNO SERVIZI S.p.A." subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'azienda speciale al momento della trasformazione.

Il Comune di Saronno, socio unico al momento della costituzione, provvederà entro due anni dalla costituzione ad individuare uno o più soci a cui trasferire parte delle proprie azioni.

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede in Saronno.

Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie,

succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove nell'ambito della Lombardia e regioni con essa confinanti.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, sarà in ogni caso quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria per un pari o diverso periodo.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, ai sensi del Dlgs 175/2016, è una società in house e ha per oggetto esclusivo una o più delle attività indicate nell'art. 4 comma 2 lettere a),b),d) ed e), e in particolare la gestione di servizi da erogarsi a favore degli enti locali soci nei seguenti settori:

1.1. farmacie comunali e attività connesse;

1.2. servizio idrico integrato;

1.3. piscine comunali ed altri impianti sportivi;

1.4. gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ad eccezione di qualunque attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.

1.5. parcheggi pubblici e attività complementari, accessori e

a completamento;

1.6. ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale;

1.7. Gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

1.8. attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo: - acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione di energia elettrica, termica e frigorigena - anche a mezzo di cogenerazione e teleriscaldamento; - servizi di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari;

1.9. gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per l'erogazione di servizi sanitari e parasanitari di pubblico interesse;

1.10 attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali;

1.11 installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;

1.12 gestione integrata dei servizi di manutenzione immobili, uffici e strutture pubbliche.

1.13 organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari, e

iniziative promosse dagli Enti soci;

1.14 servizio di manutenzione del verde pubblico;

1.15 realizzazione ed esercizio di impianti di apparati semaforici, di segnaletica luminosa, di sistemi di rilevamento e monitoraggio dei flussi del traffico e di impianti informatici e telematici connessi alla mobilità;

1.16 progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità integrativi al trasporto pubblico locale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sharing mobility, mobilità elettrica;

1.17 Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere, in via non prevalente, le seguenti ulteriori operazioni:

- procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca e, in genere, ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale compresi l'affidamento di incarichi e la stipulazione di contratti, convenzioni con enti pubblici e privati.

1.18. E' fatto assoluto divieto alla Società di effettuare qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.

1.19. La società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con i soci, e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. A tale fine, e ai sen-

si dell'art. 16 del Dlgs 175/2016, l'ottantuno per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai Comuni soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5. AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. Il presente articolo dello statuto definisce le forme di controllo esercitate complessivamente e singolarmente dagli Enti Locali soci nei confronti della società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la Società.

2. Gli Enti Locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società "in house" mediante l'Assemblea dei soci, la nomina e i poteri degli organi sociali come stabiliti dal presente statuto nonché mediante l'apposito Coordinamento soci e quanto specificamente disposto ai commi successivi del presente articolo.

3. Al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto è istituito **il Coordinamento dei Soci** quale organo comune a tutti gli Enti Locali soci.

4. Il Coordinamento Soci è composto da un **Comitato per il Controllo Analogo** con funzioni di indirizzo e di controllo rela-

tivo agli obiettivi strategici e alle decisioni rilevanti della società.

5. Il Comitato è costituito dai Sindaci, o loro delegati, di ciascuno dei Comuni soci e, come previsto anche al comma 9, delibera all'unanimità.

6. Il Comitato ha sede presso la società Saronno Servizi Spa ed è luogo di confronto tra i Soci, di controllo dei Soci sulla Società e di confronto tra i Soci e la Società.

7. A detto comitato deve essere affidato:

a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico, relazionando al Cda e all'assemblea ai fini dell'adozione da parte di quest'ultimi;

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo del comitato segnalando eventuali violazioni allo stesso e ai Comuni Soci per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. La Società ha l'obbligo di far pervenire al Comitato per il Coordinamento o controllo analogo dei soci, tramite posta elettronica certificata, i seguenti documenti, almeno venti giorni antecedenti alla data fissata per il loro esame da parte degli organi societari:

a) bilancio di previsione;

b) programmi, piani finanziari e industriali;

c) organigramma e piano annuale delle assunzioni e/o delle dimissioni;

d)modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda o di rami di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzione e aumenti di capitale, assunzione di nuovi servizi, modifiche dei contratti di servizio;

e)relazioni quadrimestrali del controllo interno di gestione;

f)bilancio di esercizio.

9.Le decisioni del comitato, riguardanti le l'attività societaria nel suo complesso e comunque quelle relative agli obiettivi strategici e alle decisioni rilevanti della società, verranno assunte all'unanimità dei membri dello stesso Comitato.

10.Le deliberazioni del Coordinamento Soci, riferite alle attività, servizi o investimenti riguardanti un unico comune socio, saranno assunte tenendo conto del parere vincolante del rappresentante del Comune interessato.

11. Ai fini del controllo preliminare, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, la Società dovrà predisporre e inviare ai comuni soci, come previsto al precedente comma 8, il bilancio di previsione suddiviso per centri di costo e per servizi affidati da ciascun Comune.

12. In caso di affidamento da parte dei Comuni Soci di servizi che prevedano l'applicazione di tariffe, di canoni o di trasferimenti comunali il bilancio di previsione dovrà essere inoltrato ai Comuni interessati entro il 20 novembre precedente l'esercizio finanziario interessato.

13. In ogni caso, il Comitato per il Controllo Analogo, quale organo attraverso il quale i soci affidanti esercitano in maniera congiunta un controllo sulla società "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, oltre ad avere il potere di esprimere il proprio indirizzo vincolante in merito agli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti della società, ha le seguenti ulteriori prerogative:

a) il diritto di esercitare nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento; in particolare, i soci si esprimono sulle linee strategiche ed operative dalla Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti; in particolare, ai soci è attribuita la facoltà di impartire al consiglio di amministrazione direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di porre il veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi pubblici oggetto di affida-

mento;

b) il diritto di proporre la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, nel rispetto comunque dell'art. 13 (laddove dispone che al Comune di Saronno spetta la nomina della maggioranza dei consiglieri e ai comuni di minoranza la nomina di un consigliere); nonché di proporre la determinazione del compenso;

c) il diritto di proporre la nomina dei componenti del collegio sindacale, ivi compreso il presidente e il relativo compenso;

d) il diritto di esprimere il proprio gradimento per la nomina degli amministratori delegati e del Direttore generale della società;

e) il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente e/o il Direttore Generale;

f) il diritto di ricevere periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale.

14. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo

e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, sono titolari delle seguenti funzioni:

- il diritto di esprimere la propria autorizzazione, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali, nei confronti dei seguenti atti degli amministratori:

i) costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione;

ii) attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;

iii) acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

iv) linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.

15. Il comitato esprime il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico de-

gli amministratori. In tal caso gli amministratori relazionano in merito al rispetto delle prescrizioni entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro 10 giorni dal compimento dell'atto stesso.

16. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso del comitato e dell'assemblea, nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

17. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, il consiglio di amministrazione è tenuto a rivolgere, tramite Pec, ai soci l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, il consiglio di amministrazione è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni dei soci. In ogni caso, il mancato esercizio dei particolari diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 4.800.000,00 (quattromilionitotocentomila virgola zero zero) diviso in

48.000 (quarantotto mila) azioni di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, di cui la maggioranza riservata al Comune di Saronno. Tale riserva deve essere osservata anche in caso di aumento di capitale sociale.

2. Detto capitale sarà determinato in via definitiva dalle risultanze peritali previste dall'art. 115 del T.U.E.L.

3. I versamenti sulle azioni saranno richiesti dagli amministratori nei termini e modi più convenienti ed opportuni.

4. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ognuna di essa dà diritto ad un voto in assemblea.

5. Oltre al Comune di Saronno possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali e/o economici.

Se la richiesta di ingresso nella s.p.a, da parte di un ente pubblico territoriale e/o economico, dovesse avvenire in data successiva al conseguimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 D. Lgs. 446/97, la stessa verrà sottoposta alla valutazione ed autorizzazione Ministeriale.

6. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D. Lgs. 175/2016 non è possibile effettuare aumenti di capitale, salvo quanto previsto agli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile.

7. Il capitale sociale della Società, rappresentato da azioni ordinarie, dovrà essere di totale proprietà dei Comuni soci.

In caso di trasferimento delle azioni, il capitale sociale dovrà comunque permanere nella sua totalità in proprietà di Enti

Locali o altri/e Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni.

8. Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica del capitale sociale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in divieto della previsione di cui al precedente comma 7. E' inefficace nei confronti della società, il trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze.

9. Il trasferimento delle azioni potrà essere effettuato solo a favore di altri Comuni o Enti pubblici e deve rispettare i criteri stabiliti dall'art. 10 del Dlgs 175/2016.

10.E' fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, oltre a seguire i criteri previsti dall'art. 10 del Dlgs 175/2016 suddetto, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, del procedimento e dei criteri seguiti per la vendita, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante biglietto raccomandato o PEC, agli altri soci e a ciascun amministratore.

11.I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale o dalla PEC) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato o PEC inviato agli amministratori e al socio

alienante.

12. Resta inteso che i soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

13. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

14. L'eventuale assenso scritto al trasferimento della azioni costituisce rinuncia al diritto di prelazione.

Art. 7 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

CAPO IV ORGANISMI SOCIETARI

SEZ.I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede

della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o almeno su un quotidiano locale scelto dall'organo amministrativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può tuttavia essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci mediante Posta Elettronica Certificata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei Componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trat-

tare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 9 - DIRITTO DI INTERVENTO

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza abbiano depositato i loro titoli azionari presso la sede sociale o gli enti istituti di credito e le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che ha il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da una persona anche non azionista con esclusione dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 2372 Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, sia per ciò che concerne la regolarità delle deleghe sia in genere per ciò che concerne il diritto di intervenire all'Assemblea medesima.

Art. 10 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica e subordinatamente di età. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti o i Sindaci. Nei casi di Legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori e dovrà essere trascritto in apposito libro.

È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano, anche esclusivamente, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Soci; in tal caso è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI E POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Inoltre l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione:

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione a piani di investimento e finanziari;

b) Nomina l'amministratore unico oppure il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 del Dlgs 175/2016 e degli articoli 5 e 13 dello statuto, ove consentito, e nomina gli stessi e i componenti del Collegio Sindacale in conformità degli articoli 14 e 22, determinandone le indennità ed i compensi ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 175/2016;

c) delibera lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;

d) approva le modifiche dello Statuto;

e) approva il bilancio annuale;

f) approva l'emissione di obbligazioni.

Art.12 VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e

straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

SEZ. II- L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - COMPOSIZIONE E COMPENSI

E' fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei casi consentiti dal Dlgs 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di n.3 (tre) fino ad un massimo di n.5 (cinque) componenti, compreso il Presidente; con la precisazione che, qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere fatta nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 120/2011, e cioè nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

L'organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 2383 c.c. secondo comma, viene nominato, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, laddove la legge consente l'organo collegiale, anche se scaduti sono comunque rieleggibili.

L'amministratore Unico, nei casi in cui non sia consentito no-

minare l'organo amministrativo collegiale, sarà nominato dall'assemblea **previo assenso del Comitato per il controllo analogo col il voto espresso all'unanimità.**

Nei casi in cui sia ammesso l'organo amministrativo collegiale, ai sensi dell'art. 2449 C.C., al Comune di Saronno è attribuita la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli altri amministratori, **di cui uno designato dai soci di minoranza, di comune accordo tra loro,** vengono nominati dall'assemblea; L'assemblea elegge tra i membri del consiglio eventualmente un Vice Presidente, esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

All'Organo Amministrativo spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci in osservanza dei criteri e dei limiti indicati dal D.Lgs. 175/2016, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art.14 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE POTERI E COMPETENZE

L'Amministratore unico o, ove consentito, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti del controllo analogo è investito

dei poteri per la gestione ordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea, **ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo analogo prevista dall'art. 5 per le decisioni strategiche e rilevanti della società.**

Il Consiglio è autorizzato a delegare, ad uno dei suoi membri,, alcune delle proprie attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La Società può avvalersi, nei limiti previsti dalla legge e ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del Dlgs 175/2016, per la messa a punto dei programmi operativi di Comitati Tecnici con funzioni consultive nominati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; con la precisazione che ai componenti di tali comitati non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 % del compenso annuo deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 15 - PROCURATORI

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, institori procuratori, mandatari in genere per

determinati atti o categorie di atti, determinandone le funzioni e i poteri.

Art. 16 - CESSAZIONE DALLA CARICA

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve procedere alla convocazione immediata dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori nominati in via definitiva in sostituzione di altri durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Agli organi di amministrazione della società, in quanto società in house, si applica il decreto legge 293 del 94 convertito in legge, 444 del 1994.

Art. 17 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché nel Comune di Saronno tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di invitare alla proprie riunioni tecnici ed esperti per chiarimenti ed illustrazione di problemi scritti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta per lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La lettera di convocazione dovrà essere spedita almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo; in caso di urgenza, la spedizione sarà fatta almeno un giorno prima. Le adunanze possono tenersi inoltre per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi queste condizioni il consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, nonché garantire il riconoscimento delle persone partecipanti alla riunione e l'invio dei documenti da consultare.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 10 del presente statuto.

Art. 18 - SEGRETERIA E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione in carica delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono inserite sugli appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fuori dal suo ambito un Segretario, che avrà il compito di redigere i verbali della riunione.

SEZ. III- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.19 - POTERI E FACOLTA'

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza il Vice Presidente, rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e resistere in giudizio, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, sia davanti alle giurisdizioni tributarie e amministrative in ogni grado nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per patrocinio della Società.

Rientrano comunque nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sempre nei limiti del controllo analogo espresso all'art. 5, e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative:

- a. - alla straordinaria amministrazione;
- b. - all'approvazione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- c. all'alienazione dei cespiti aziendali;
- d. - all'acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- e. - a prestazioni di garanzia e concessione di prestiti;
- f. - a compravendite e permutate di beni immobili;
- g. - ad assunzioni e licenziamento di personale di ogni ordine e grado, nel rispetto della normativa vigente;
- h. - ai contratti per studi ed incarichi di consulenza o prestazioni ad esse equiparabili superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- i. - all'assunzione di mutui e contratti di locazione finanziaria;
- j. - a contratti di pubblicità, sponsorizzazioni e patrocinio di manifestazioni superiori a euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) ;
- k. - alla determinazione delle tariffe, prezzi e condizioni di servizi;
- l. - alle gare di appalto, (spetta pertanto al Consiglio di

Amministrazione indire le gare d'appalto, prendere atto dei risultati delle gare e deliberare sulla loro aggiudicazione);

m. - all'adozione dei regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;

n. - prende atto del rendiconto periodico presentato dagli organi delegati secondo quanto previsto dall'art. 2381 C.C.;

o. - all'approvazione degli accordi sindacali aziendali, nei casi previsti dalla legge;

p. - all'approvazione di tutte le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità territoriale di riferimento;

q. - all'adozione di ogni altro provvedimento necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al Presidente o a persone da esso delegate.

ART. 20 - ALTRE DISPOSIZIONI

La carica di Amministratore Unico o componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile secondo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, nonché secondo quanto stabilito dall'art.12 del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 e dall'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 06.07.2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n.135.

SEZ. IV- COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 - NOMINA E COMPENSI

Al Sindaco del Comune di Saronno spetta la nomina di due componenti effettivi del Collegio Sindacale compreso il Presidente e di un Sindaco supplente.

L'Assemblea, in via residuale, nomina il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Supplenti, di cui un effettivo ed un supplente su designazione dei soci di minoranza, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.

Ai membri del collegio sindacale spetta un compenso annuo, il cui importo, viene stabilito dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto di eventuali norme e principi sul risparmio dei costi.

Agli organi di controllo delle società in house si applica:

- il DL 293 del 1994 convertito in legge n. 444 del 1994;
- il rispetto del principio dell'equilibrio di genere previsto dalla legge 120 del 2011.

Art. 22 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta

giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

3. Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

4. Le riunioni del collegio possono tenersi anche esclusivamente con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'art. 10 del presente statuto.

Art. 23 - REVISIONE CONTABILE

1. Il revisore o la società di revisione incaricata del controllo contabile opera, anche mediante scambio di informazioni con il collegio sindacale, per:

a) verificare nel corso dell'esercizio sociale, almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) verificare se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) formula un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato con apposita relazione.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro, conservato presso la sede sociale.

3. Il revisore è nominato dall'Assemblea, la quale ne determina anche il corrispettivo per tutta la durata del mandato.

CAPO V BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di Legge.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, nei termini e in conformità alle disposizioni di legge e di statuto nonché con quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo annuale e del piano degli investimenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

I risultati del bilancio annuale d'esercizio dovranno essere trasmessi e illustrati al Consiglio Comunale di Saronno dal Presidente o dal suo delegato che contestualmente relazionerà in merito all'andamento industriale, economico e finanziario della società.

ART. 25 - LE TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda, nel rispetto dei criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, debbono, nel complesso, assicurare la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi alle quote di ammortamento ed agli accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili.

2. Le tariffe fissate in sede nazionale con provvedimenti emanati dai pubblici poteri vengono automaticamente applicate

con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

3. Per le tariffe da determinarsi dalle competenti Autorità locali sulla base di parametri fissati in sede nazionale con provvedimenti emanati da pubblici poteri, l'Azienda presenta alle Autorità stesse le relative proposte, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.

4. Le eventuali variazioni tariffarie stabilite con provvedimenti emanati in sede nazionale nel corso dell'anno vengono applicate automaticamente.

Art. 26 - RIPARTO DEGLI UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, finché questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra agli azionisti salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dai soci a seguito di espressa richiesta della società, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla relativa deliberazione dell'assemblea.

CAPO VI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 27 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 28 - CONTROVERSIE

Ogni controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Statuto sarà devoluta alla competenza del Giudice naturale.

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società per azioni.